

Causa C-801/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 ottobre 2019

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

15 ottobre 2019

Ricorrente:

FRANCK d.d., Zagreb

Resistente:

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Oggetto del procedimento principale

Annulamento del provvedimento del Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Ministero delle finanze della Repubblica di Croazia, dipartimento autonomo in materia di procedimenti amministrativi di impugnazione) del 28 luglio 2018, emesso in relazione ad un controllo fiscale riguardante il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), per gli anni dal 2013 al 2017.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di interpretazione del diritto dell'Unione presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se il servizio di messa a disposizione di somme di denaro da parte della ricorrente, che non è un istituto di credito, dietro riscossione, in un'unica soluzione, dell'importo dell'1% del valore della prestazione, possa essere considerato come «la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi», ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonostante il fatto che la ricorrente non sia formalmente indicata nel contratto come la parte che ha concesso il prestito.

2. Se la cambiale, ossia un titolo di credito con il quale l'emittente si obbliga a pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata in tale titolo come creditore, o alla persona che successivamente riceve tale titolo di credito nei modi previsti dalla legge, costituisca un «altro effetto commerciale» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

3. Se il servizio della ricorrente consistente nel trasferire, dietro pagamento dell'1% dell'importo della cambiale versato dal suo emittente, ad una società di factoring la cambiale e nel trasferire all'emittente della cambiale la somma ricevuta dalla società di factoring, garantendo alla società di factoring il pagamento della cambiale da parte dell'emittente quando il credito diventerà esigibile, costituisca:

a) un servizio esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA;

b) un servizio esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione

Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale

Articolo 40, paragrafo 1, del Zakon o porezu na dodanu vrijednost (legge sull'imposta sul valore aggiunto), («Narodove novine» nr 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 e 115/16) (in prosieguo: la «legge sull'IVA»).

Articolo 67, paragrafo 2, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (regolamento sull'imposta sul valore aggiunto), («Narodove novine» nr 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 115/16 e 1/17).

Concisa esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con provvedimento della resistente del 28 luglio 2018 (in prosieguo: il «provvedimento impugnato») è stato rigettato il ricorso della ricorrente avverso il provvedimento del Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ured ze porezne obveznike, Zagreb (Ministero delle finanze e dell'amministrazione del Tesoro, Dipartimento in materia di soggetti passivi d'imposta), del 12 ottobre 2017 (in prosieguo: il «provvedimento di primo grado»), emesso in relazione al controllo fiscale avente ad oggetto l'IVA sull'importo versato per la partecipazione della ricorrente agli accordi di collaborazione commerciale nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 marzo 2017. Con il provvedimento di primo grado è stato accertato che la ricorrente ha versato un minor importo dell'IVA per gli anni dal 2013 al 2017 e, conseguentemente, sono stati applicati, con decorrenza dal 28 agosto 2017, interessi per omesso versamento dell'imposta nei termini. Alla ricorrente è stato imposto di pagare la somma accertata su un conto a ciò destinato, di calcolare e di pagare gli ulteriori interessi dal 29 agosto 2017 alla data del pagamento e di registrarla correttamente nei libri contabili. Alla ricorrente è stato inoltre indicato un termine per adempiere a tale provvedimento.
- 2 La ricorrente svolge attività di lavorazione del tè e del caffè ed è un soggetto passivo dell'IVA. Durante il controllo fiscale è stato accertato che la ricorrente aveva rapporti commerciali con la società Konzum d.d. (in prosieguo: la «Konzum») in base a tre diversi tipi di contratti, denominati come segue: contratto di mutuo, contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali e accordo di collaborazione commerciale. Si trattava di contratti tipici che servivano soltanto come formale base giuridica per l'emissione di cambiali. L'organo di primo grado ha accertato che il 18 marzo 2013 la ricorrente e la Konzum avevano concluso un accordo nel quale indicavano che il 14 marzo 2013 la società Invictus ulaganja d.o.o., la ricorrente e la Konzum avevano concluso un contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali che regolamentava la cessione delle cambiali emesse dalla Konzum e successivamente cedute alla società Franck d.d. e consegnate alla società Invictus ulaganja d.o.o., nonché un accordo del 27 giugno 2013 nel quale indicavano che la società Erste factoring d.o.o., la ricorrente e la Konzum il 27 giugno 2013 avevano concluso un contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali che regolamentava la cessione delle cambiali emesse dalla Konzum e successivamente cedute alla società Franck d.d. e consegnate alla società Erste factoring d.o.o.. Con il contratto di mutuo veniva stabilito che la Konzum, in qualità di mutuante, concedeva alla ricorrente (Franck d.d.) un mutuo sotto forma di cambiale, che questa avrebbe utilizzato per provvedere alle esigenze della propria attività corrente. La ricorrente, in base a tale contratto, si obbligava a trasferire alla Konzum, lo stesso giorno in cui la società di factoring ricomprava da lei le cambiali, il denaro così ricevuto. In forza del contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali, la società di factoring si obbligava nei confronti della ricorrente, suo cliente, ad erogare l'importo della cambiale (oppure il 95-100% di tale somma, a seconda del contratto), mentre la responsabilità per la copertura della cambiale, emessa a fronte dell'obbligo della ricorrente nei confronti della Konzum, basato a sua volta sulle fatture, veniva trasferita integralmente sulla

ricorrente. La società di factoring, quando la cambiale diventava esigibile, la presentava all'obligato principale affinché effettuasse il pagamento. Veniva stabilito, inoltre, che il rischio della ricorrente, che garantisce l'adempimento del debito dell'obligato principale della cambiale, cessava soltanto quando la società di factoring veniva dallo stesso soddisfatta. Nell'accordo di cooperazione commerciale veniva stabilito che la Konzum si obbligava a restituire alla ricorrente tutte le spese attribuitele dalla società di factoring nelle fatture e di corrispondere, in un'unica soluzione, l'1% del credito complessivo indicato nella cambiale, come corrispettivo per la partecipazione all'accordo di cooperazione commerciale.

- 3 L'organo di primo grado ha accertato che si trattava di due operazioni, con le quali, nell'ambito della prima, la ricorrente, in base al contratto di mutuo, riceveva le cambiali e, nell'ambito della seconda, che aveva luogo immediatamente dopo la prima, le cedeva e, in pari data, trasferiva il denaro così ricevuto sul conto della Konzum. Relativamente alle cambiali cedute, la ricorrente assumeva il rischio di restituire le somme di denaro quale obligato di regresso qualora l'obligato principale della cambiale non avesse pagato la somma dovuta al portatore della cambiale quando questa diventava esigibile, riscuotendo in cambio un pagamento contrattualmente concordato. Tale organo ha accertato che durante il controllo fiscale la ricorrente non ha esibito fatture o altri documenti che documentassero le avvenute consegne dei beni e che giustificassero le consegne delle cambiali di cui trattasi, e che non ha esibito le fatture menzionate nei contratti di cessione di crediti garantiti da cambiali che la ricorrente concludeva con le società di factoring. Poiché la Konzum non poteva cedere le proprie cambiali, al fine di ottenere il denaro di cui aveva bisogno, concludeva accordi di cooperazione commerciale con i quali concordava i servizi di cessione delle proprie cambiali, mentre i contratti di mutuo costituivano il fondamento giuridico per ricevere le cambiali in oggetto. La ricorrente, come previsto nei contratti di mutuo, non utilizzava nella propria attività corrente il denaro così ricevuto. Le cambiali in oggetto non erano fondate sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi da parte della ricorrente, cosicché mancava la caratteristica fondamentale della cambiale di essere un modo di estinzione di un'obbligazione pecuniaria derivate da una cessione di beni.
- 4 In occasione del controllo fiscale la ricorrente ha consegnato le fatture destinate alla Konzum, che comprendevano le commissioni calcolate sui crediti garantiti dalle cambiali, ma senza l'IVA. Su ognuna di tali fatture veniva indicato che esse erano state emesse in base agli accordi di cooperazione commerciale e che il destinatario della fattura doveva versare, in un'unica soluzione, il pagamento dell'1% dell'importo complessivo della cambiale. L'organo di primo grado, dopo aver accertato che tra la ricorrente e la Konzum non esisteva un rapporto di credito ma che la ricorrente riceveva semplicemente da quest'ultima le cambiali che cedeva alle società di factoring, ha ritenuto che la ricorrente beneficiasse ingiustificatamente dalla esenzione dall'IVA e, conseguentemente, in forza degli articoli 4, 30 e 33 della legge sull'IVA, ha riconosciuto l'obbligo della ricorrente di pagare l'IVA sulla commissione per la cessione di cambiali.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 5 Con il ricorso la ricorrente sostiene che la resistente, al fine di stabilire se le operazioni in esame siano soggette all'IVA, non ha valutato singolarmente ogni operazione tra la Konzum e la ricorrente, che agiva in qualità di società di factoring, ponendosi così in contrasto con la giurisprudenza della Corte nella causa Card Protection Plan (C-394/96) e Volker Ludwig (C-453/05). La ricorrente sottolinea che nel caso di specie si trattava di più rapporti e di più servizi in essere tra lei e la Konzum, nonché tra la stessa ricorrente e le società di factoring, e che i servizi prestati in favore della Konzum avrebbero dovuto essere valutati autonomamente. La ricorrente rileva che in base al contratto di mutuo e all'accordo di cooperazione commerciale essa prestava alla Konzum del denaro, ricevendo per tale servizio un pagamento che può essere considerato a titolo di interessi, per cui, effettivamente, era una parte del contratto a prestare il servizio. Orbene, la ricorrente sostiene che il servizio da lei svolto configura, in sostanza, un servizio di concessione di mutui, esente dall'IVA in base all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della legge sull'IVA, e sottolinea che lei stessa era la parte sulla quale gravava, dal momento della erogazione fino al momento in cui la Konzum pagava integralmente la cambiale, il rischio economico dell'operazione. Essa sostiene, invero, che l'organo di primo grado è giunto alla conclusione che la ricorrente non era mutuante, o un intermediario nella erogazione dei mutui, bensì un mutuatario, per il solo motivo che nei contratti di mutuo era stata indicata come mutuatario - ritenendo in tal modo rilevante, ai fini della valutazione della natura del rapporto, la sola denominazione formale della parte del contratto - nonostante avesse accertato che la ricorrente non utilizzava il denaro per svolgere la propria attività ma lo trasferiva immediatamente alla Konzum.
- 6 Inoltre, la ricorrente sostiene che anche qualora fosse soggetto mutuatario, il servizio, in forza dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge IVA, avrebbe dovuto essere esente dall'IVA, in quanto si trattava di un'operazione riguardante «altri strumenti finanziari trasferibili», conformemente a tale norma. La ricorrente, richiamando la sentenza della Corte nella causa Granton Advertising (C-461/12), sostiene, altresì, che la resistente non ha considerato la giurisprudenza della Corte rilevante ai fini dell'interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e d), della direttiva IVA e, parimenti, dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) e d), della legge sull'IVA, in particolare, in materia di interpretazione dell'espressione «altri effetti commerciali». L'organo di primo grado è giunto alla conclusione che non si tratta di altri strumenti finanziari trasferibili perché le cambiali non sono oggetto di circolazione nei mercati finanziari. Sul punto, la ricorrente sottolinea che nella versione in inglese dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA viene utilizzata l'espressione «negotiable instruments», che nella versione in croato è stata tradotta come «strumento economico», mentre nell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge sull'IVA, che traspone nel diritto croato il suddetto articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA, viene utilizzata l'espressione «altri strumenti finanziari trasferibili». Pertanto la ricorrente richiama la sentenza della Corte nella causa Velvet & Steel Immobilien (C-455/05), con la quale la Corte ha deciso che in presenza di divergenze

linguistiche non si può valutare la portata dell'espressione sulla base di un'interpretazione esclusivamente testuale ma occorre interpretarla nel contesto della finalità della direttiva IVA. La ricorrente sostiene che l'espressione strumenti economici non ha un significato specifico nel diritto croato, pertanto il contesto di questa nozione e la relativa giurisprudenza della Corte devono essere sottoposti ad un'analisi più approfondita. Essa sottolinea che le esenzioni dall'IVA costituiscono delle nozioni autonome del diritto dell'Unione, che devono essere interpretate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che la nozione «altri strumenti finanziari trasferibili» dovrebbe essere indipendente anche dalle norme che regolamentano il mercato finanziario. La ricorrente richiama l'interpretazione della Corte secondo la quale ognuno degli esempi elencati nell'esaminato articolo della direttiva IVA dà il diritto al pagamento di una determinata somma di denaro. La ricorrente sostiene che per questo si è ritenuto che debbano essere qualificati come altri effetti commerciali soltanto quegli ulteriori diritti che, senza rappresentare un credito o un assegno, danno diritto a una determinata prestazione pecuniaria. Ella ritiene che la cambiale sia uno strumento che dà al suo portatore il diritto al pagamento di una determinata somma di denaro e che è analogo ad altri strumenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge sull'IVA, pertanto la cambiale dovrebbe essere qualificata come altro effetto commerciale, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, o come altro strumento finanziario trasferibile, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge sull'IVA, e che, conseguentemente, le operazioni sulle cambiali sono esenti dall'IVA. La ricorrente ritiene, richiamando con l'occasione l'incidenza della direttiva sulla interpretazione, che la resistente non abbia considerato la giurisprudenza della Corte e abbia rifiutato di applicare la direttiva IVA in quanto non avrebbe interpretato il diritto nazionale in conformità con le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione e le loro finalità.

- 7 La ricorrente richiama l'articolo 8, paragrafo 5, della legge sull'IVA e l'articolo 28 della direttiva IVA, riguardanti le ipotesi in cui un intermediario agisce non in nome proprio ma per conto di terzi, facendo presupporre di aver ricevuto, dalla persona di cui è intermediario, un servizio che successivamente presta in favore del beneficiario finale, e sostiene che tale ipotesi non riguarda la controversia in oggetto. La ricorrente sostiene di non aver partecipato all'operazione di prestazione dei servizi come un intermediario occulto ma di essere una parte del contratto, con diritti e doveri autonomi da quelli spettanti alla Konzum o alle società di factoring che sono parti di questo rapporto. La ricorrente non poteva svolgere il ruolo di intermediario per conto delle società di factoring perché le società di factoring partecipavano direttamente a questi rapporti, ricevendo in cambio un proprio corrispettivo sul quale veniva pagata l'IVA. D'altro canto, anche qualora la ricorrente avesse svolto il ruolo di intermediario per conto della società Konzum, dal momento che la Konzum non prestava servizi assoggettati all'IVA, il pagamento che riceveva la ricorrente non sarebbe stato assoggettabile a tale imposta. Il fatto che la ricorrente riceveva del denaro dalle società di factoring non incide sulla natura dei rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società Konzum,

né sull'assoggettamento all'imposta della commissione applicata dalla stessa sul servizio prestato. Dunque, non poteva trattarsi di una intermediazione occulta.

- 8 La resistente sostiene che nel caso concreto si tratta di un servizio di intermediazione nel rimborso del debito tra la società di factoring e la Konzum e che la commissione dell'1%, che la ricorrente riceveva per questo servizio, è soggetta all'IVA, in conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della legge sull'IVA e dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento IVA. Si tratta di una prestazione di servizio soggetta all'imposta e non di un rapporto di credito o di factoring, in quanto, qualora si trattasse di factoring le cambiali che venivano emesse avrebbero dovuto basarsi su una cessione di beni o su una prestazione di servizi, mentre la ricorrente non ha indicato alcuna fattura o specifica che avesse potuto costituire il fondamento della cambiali sopra menzionate. La resistente afferma che il titolo di credito non è automaticamente uno strumento di credito trasferibile e che nel caso concreto le cambiali di cui trattasi non rispettavano le condizioni per poter essere oggetto di circolazione sui mercati finanziari. Essa sostiene, pertanto, che si tratta di un normale servizio assoggettato all'IVA in quanto è stata emessa una fattura per lo stesso e non di un rapporto contrattuale, come suggerisce l'interpretazione utilizzata dalla ricorrente per giustificare l'esenzione dall'IVA. Pertanto, la giurisprudenza della Corte richiamata dalla ricorrente non può trovare applicazione. La ricorrente afferma, tuttavia, che assume rilevanza il fatto che il rapporto contrattuale continua anche dopo che il denaro viene versato sul conto della Konzum e che ciò, in sostanza, configura un'ipotesi di mutuo. Essa sostiene che secondo gli accordi, il debito della Konzum si estingueva con il pagamento della cambiale, che veniva emessa in realtà come una garanzia per il suo prenditore, ossia per le società di factoring, e che la Konzum, attraverso la cessione, pagava il proprio debito nei confronti della ricorrente direttamente ai creditori di quest'ultima e, per l'effetto, estingueva la propria obbligazione nei confronti della ricorrente.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Il Giudice ha deciso di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto sussistono alcune differenze tra il testo dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e d), della direttiva IVA e il testo dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) e d), della legge sull'IVA, che ha trasposto tale disposizione del diritto dell'Unione nel diritto croato, in particolare per quanto riguarda l'espressione «strumenti commerciali» della disposizione del diritto nazionale e l'espressione «strumenti economici trasferibili» della direttiva IVA.
- 10 Il Giudice ha considerato la giurisprudenza della Corte secondo la quale il diritto di esenzione dall'imposta deve essere interpretato in modo restrittivo ma anche che occorre permettere agli imprenditori di svolgere l'attività nell'Unione a condizioni possibilmente analoghe. La finalità della direttiva IVA presuppone un'applicazione della normativa riguardante l'IVA che non alteri le regole di concorrenza e che non ostacoli la libera circolazione dei beni e dei servizi. Viene

sostenuto che un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Pertanto è nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune.

- 11 Il Giudice nazionale ritiene che l’ipotesi oggetto della controversia non rientri né nell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della legge sull’IVA né nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, ma si pone il dubbio se possano trovare applicazione l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della legge sull’IVA o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. Il Giudice, per ragioni di cautela processuale, ha deciso di proporre tutte e tre le domande di pronuncia pregiudiziale formulate con istanza della ricorrente.